



## *Ministero dello Sviluppo economico*

**Direzione generale per la Lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano brevetti e marchi**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato dall'Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260

**Visto** il decreto legislativo 10 Febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della Proprietà Industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 Dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 Agosto 2010, n. 131;

**Visti**, in particolare, gli artt. da 151 a 154 del decreto legislativo 10 Febbraio 2005, n. 30;

**Visto** il decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante il "Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale";

**Visto**, in particolare, l'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, riguardante il "Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale";

**Ritenuto opportuno** dare attuazione alla procedura di deposito telematico delle domande internazionali di brevetto presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi nella sua qualità di Ufficio ricevente, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 10 Febbraio 2005, n. 30;

### **DECRETA**

#### *Art. 1*

#### *Deposito telematico*

1. A decorrere dal 4 Dicembre 2017 il deposito telematico delle domande internazionali di brevetto, secondo il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, può essere effettuato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nella sua qualità di Ufficio ricevente, tramite il sistema elettronico denominato ePCT, messo a disposizione dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale), con le modalità tecniche di cui all'Allegato 1.

2. Il deposito in formato cartaceo delle domande di cui al comma 1 continua ad essere disciplinato dall'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n.

33, riguardante il “Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale”, commi 1 e 2.

3. Le istanze relative a domande depositate in formato cartaceo sia prima che successivamente al 4 Dicembre 2017 continuano ad essere depositate in modalità cartacea.

#### *Art. 2*

##### *Effetti del deposito telematico*

Il deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito di cui all’art. 1, comma 2, se effettuato secondo le modalità di cui all’Allegato 1.

#### *Art. 3*

##### *Ricevuta di deposito e comunicazione della data internazionale di deposito*

1. In relazione a ciascun deposito telematico ultimato, il sistema elettronico ePCT rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione della domanda. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nella sua veste di Ufficio Ricevente, verifica che siano state rispettate le condizioni previste dall’art. 11(1) del Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dalla Regola 20.1(a) del Regolamento d’esecuzione dello stesso Trattato; in tal caso accetta come data di deposito internazionale la data di ricevimento della domanda attraverso il sistema ePCT. L’Ufficio ricevente notifica al depositante il numero della domanda internazionale e la data internazionale di deposito.

#### *Art. 4*

##### *Pagamento delle tasse*

1. Per il pagamento delle tasse prescritte per le domande internazionali di brevetto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 (4) (iv) del Trattato di cooperazione in materia di brevetti e le Regole 14, 15, 16 del Regolamento d’esecuzione del Trattato, secondo le modalità specificate nell’Allegato 1.

16 NOV. 2017

Il Direttore Generale

Dr.ssa Loredana Gullino

